

ASSIREVI
Associazione Italiana Revisori Contabili

Al Presidente

Spettabile
CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ
E LA BORSA
Divisione Strategie Regolamentari
Via G.B. Martini, 3
00198 ROMA

23 settembre 2016


Trasmissione on-line per il tramite del SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno

Oggetto: DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE “Modifiche alla disciplina delle relazioni finanziarie periodiche introdotte dal D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 25, che recepisce la Direttiva 2013/50/UE”-

Con riferimento al documento di consultazione in oggetto, si trasmettono in allegato le osservazioni che ASSIREVI intende sottoporre a codesta spettabile Commissione.

Scusandoci per il ritardo, nel ringraziare per l'opportunità di confronto offertaci, restiamo a disposizione per qualsivoglia chiarimento ritenuto utile od opportuno.

Con osservanza.


Mario Boella

All./

Osservazioni ASSIREVI al documento di consultazione
“Modifiche alla disciplina delle relazioni finanziarie periodiche introdotte dal
D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 25, che recepisce la Direttiva 2013/50/UE”,
pubblicato da Consob il 5 agosto 2016

ASSIREVI, in considerazione della rilevanza della tematica in consultazione, fornisce le seguenti ulteriori considerazioni nell’ambito della consultazione “*Modifiche alla disciplina delle relazioni finanziarie periodiche introdotte dal D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 25, che recepisce la Direttiva 2013/50/UE*” (di seguito, la “Consultazione”).

ASSIREVI condivide la posizione assunta in linea generale dalla Consob di *non introdurre obblighi di informazione periodica aggiuntiva ma di definire principi e criteri applicativi per chi intende pubblicare informazioni su base volontaria.*

Tuttavia, con riferimento al tema della definizione dei *principi e criteri applicativi per chi intende pubblicare informazioni su base volontaria*, ASSIREVI ritiene che quanto attualmente previsto dal nuovo art. 82-ter possa non costituire, di per sé, una guida sufficientemente analitica ai fini della predisposizione delle informazioni contenute nelle relazioni infrannuali. Le indicazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 82-ter sono, ad avviso dell’Associazione, norme di carattere generale che attengono non già al contenuto delle informazioni da rendere al mercato, bensì alle modalità operative per la loro redazione e pubblicazione. A tale riguardo ASSIREVI intende, pertanto, ribadire quanto precedentemente esposto nella consultazione preliminare dello scorso aprile 2016. In tale circostanza, ASSIREVI ha auspicato “*una riflessione su quali debbano essere le informazioni di maggiore rilevanza al fine di rappresentare adeguatamente il business model aziendale e la connessa performance nella prospettiva della rendicontazione di medio-lungo periodo. In tal senso sarebbe quindi opportuno che fossero identificate, da parte delle autorità preposte, le informazioni che, pur fornite in sede di trimestrale, concentrino l’attenzione sulle variabili chiave, rappresentative della società e della propria catena del valore, ai fini del monitoraggio dell’andamento della società/gruppo nel medio-lungo periodo, nonché rappresentative dei risultati economici e finanziari, anche incorporando prassi relative a KPI e/o ad indicatori di performance settoriali*”. La disponibilità di una base comune circa le informazioni di maggiore rilevanza oggetto di rappresentazione nelle relazioni infrannuali appare condizione critica per la tutela degli investitori e dei mercati.

Inoltre, nel dettato del nuovo art. 82-ter, comma 1, lettera c), si precisa che gli emittenti sono tenuti a *garantire la coerenza e la correttezza delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive diffuse al pubblico e la comparabilità con le precedenti relazioni finanziarie.* Sul punto ASSIREVI ritiene che sarebbe opportuno che vengano chiarite le modalità operative per *garantire la coerenza e la correttezza* delle informazioni contenute nelle relazioni infrannuali.

Più in particolare, si auspica che (i) vengano identificati i soggetti responsabili della predisposizione delle informazioni periodiche, tenuto conto del fatto che la norma attualmente fa genericamente riferimento all'“organo competente” e che (ii) venga chiarito l'*iter* di approvazione dei documenti, inclusa la presenza di attestazioni di coerenza e correttezza delle informazioni in questione da parte dei soggetti tenuti alla loro predisposizione.

23 SETTEMBRE 2016